



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 febbraio 2019 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 61, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.62 adottata nella seduta del 6 febbraio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGOLAMENTAZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LA MEDICINA DELLE CATASTROFI E DELLE MAXI EMERGENZE (CEMEC)

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi e delle maxi emergenze ("CEMEC" – di seguito anche brevemente "Centro"), costituito in considerazione dell'interesse rivolto dal Consiglio d'Europa a seguito dell'adesione della Repubblica di San Marino in data 20 marzo 1987 all'Accordo Parziale Aperto sulla prevenzione e protezione contro i rischi naturali e tecnologici maggiori e conformemente a quanto disposto dall'atto finale di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione scientifica in Europa, è un Ente Pubblico senza fini di lucro con autonomia amministrativa e gestionale.
2. Il CEMEC è stato istituito allo scopo di sviluppare e di dare attuazione ad iniziative didattiche, di ricerca e di cooperazione tra i Paesi Europei ed extra Europei, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le Organizzazioni Internazionali Governative e non Governative nei settori della prevenzione e protezione contro i rischi naturali e tecnologici.
3. A tal fine, il CEMEC, avvalendosi di adeguati supporti scientifici ed in collaborazione con Istituti Universitari, centri di ricerca, strutture sanitarie ed organizzazioni di protezione civile, organi istituzionali o privati sammarinesi ed esteri, promuove ed organizza attività didattiche, di ricerca e di formazione del personale impegnato in attività di prevenzione e soccorso.

Art. 2 *(Sede)*

1. Il Centro ha sede nelle strutture ospedaliere dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il cambio della sede può essere disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

(Organi del CEMEC e durata degli incarichi)

1. Sono organi del CEMEC il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico. I membri degli organi del CEMEC restano in carica per la durata di anni tre, rinnovabili per ulteriori periodi triennali. In caso di dimissioni, di revoca o di impossibilità, i membri degli organismi sono sostituiti sino alla scadenza del mandato triennale in corso al momento della sostituzione, con eventuale rinnovo per ulteriori periodi triennali.

Art. 4

(Consiglio di Amministrazione)

1. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale *pro-tempore*.
2. Il Presidente ed il Segretario Generale sono nominati dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale; il Segretario Amministrativo è nominato dalla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
3. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio di Protezione Civile ed il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o loro delegati.

Art. 5

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il programma delle attività del Centro;
 - b) approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
 - c) delibera i finanziamenti dei programmi sulla base delle disponibilità previste dal bilancio;
 - d) redige, al termine di ogni anno, un rapporto sull'attività svolta e lo sottopone, tramite il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, all'attenzione del Congresso di Stato;
 - e) nomina il Comitato Scientifico.

Art. 6

(Compiti dei membri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Centro, ne coordina l'attività scientifico didattica secondo gli indirizzi del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino e del Consiglio d'Europa; presiede il Consiglio di Amministrazione ed è sostituito dal Segretario Generale in caso di sua assenza o impossibilità. È responsabile del funzionamento del Centro e, sulla base e con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9, della gestione del personale.
2. Il Segretario Generale attua le direttive del Presidente e coordina l'attività del Centro, assiste il Presidente nello svolgimento delle attribuzioni statutarie, verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione e delle attività del Comitato Scientifico.
3. Il Segretario Amministrativo collabora con il Presidente per la gestione delle pratiche amministrative del Centro.

Art. 7

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via eccezionale e straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta di almeno due dei suoi membri con diritto di voto.
2. La convocazione è inviata dal Presidente o, d'ordine del Presidente, dal Segretario Generale o dal Segretario Amministrativo, a mezzo lettera Raccomandata o tramite strumenti elettronici o informatici, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche il giorno che precede la data della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide se ogni seduta è partecipata, anche attraverso conferenze a distanza con uso di strumenti elettronici ed informatici, dalla maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina i casi in cui i propri membri possono votare per corrispondenza, anche attraverso strumenti elettronici.

Art. 8

(Composizione e compiti del Comitato Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è composto da 10 membri designati dal Consiglio di Amministrazione e cooptati fra personalità la cui competenza sia riconosciuta nei campi di interesse del Centro ed in generale della Protezione Civile.
2. Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Corrispondente Permanente presso il Consiglio d'Europa, la cui nomina compete al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che provvede altresì a corrispondere la quota di adesione concordata nel quadro dell'Accordo Parziale Aperto citato all'articolo 1.
3. Possono far parte del Comitato Scientifico persone designate da organizzazioni od Enti con i quali, conformemente a quanto previsto all'articolo 9, il CEMEC instauri rapporti di collaborazione nel quadro delle sue finalità istituzionali ed operative.
4. Il Comitato Scientifico, collegialmente o tramite i suoi singoli membri ed in attuazione degli scopi del Centro, propone iniziative didattiche e culturali al Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri su questioni sottoposte allo stesso Comitato dal Presidente o dal Governo. È presieduto dal Segretario Generale, che convoca le riunioni collegiali o di singoli suoi componenti quando sia ritenuto utile.

Art. 9

(Gestione amministrativa ed operativa del CEMEC)

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce autonomamente le risorse finanziarie umane e tecniche del CEMEC, tenuto conto di quanto stabilito in apposito regolamento concordato fra la Direzione dell'ISS ed il Consiglio di Amministrazione del Centro e approvato dal Congresso di Stato e promulgato dalla Reggenza.
2. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità per la gestione finanziaria del Centro, la tenuta delle scritture contabili, dei verbali e della corrispondenza;
 - b) le modalità per l'utilizzazione di risorse umane e tecniche dell'ISS necessarie allo svolgimento delle attività amministrative ed operative del Centro.

Art. 10

(Finanziamento, gestione finanziaria e vigilanza)

1. Le attività del CEMEC sono finanziate con apposito capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, dal Contributo del Consiglio d'Europa o di altri organismi governativi e non governativi, dalle entrate derivanti dalle attività didattiche del Centro o conseguenti ad accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi le finalità del Centro.
2. L'esercizio finanziario del CEMEC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla approvazione del Bilancio di previsione e consuntivo del CEMEC di cui all'articolo 5, lettera b).
3. Il Collegio Sindacale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale controlla la gestione finanziaria del Centro, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa; della sua attività relaziona al Consiglio di Amministrazione del Centro e alla Direzione amministrativa dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 11

(Disposizioni attuative)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati con delibera del Congresso di Stato n.27 del 12 marzo 2018 e del Comitato Scientifico sono confermati fino al 31 dicembre 2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 febbraio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti